

VITO PIERGIOVANNI

**I RAPPORTI GIURIDICI  
TRA GENOVA E IL DOMINIO**



La formazione di uno Stato è un processo complesso e quasi mai indolore, che vede l'intrecciarsi di motivi politici, economici, sociali, psicologici e, naturalmente giuridici. Nel Medioevo la presenza dei giuristi, superflua nella fase di assoggettamento militare ed economico, recupera spazi e funzioni al momento di definire le nuove situazioni di fatto, che vengono formalizzate e, quando possibile, anche teoricamente giustificate.

Il rapporto tra gli Stati cittadini e la dottrina giuridica non è stato privo di gravi contrasti, soprattutto al momento di definire i campi di applicazione e la prevalenza del diritto particolare o di quello comune di tradizione romanistica, di cui i dottori giuristi si sentivano depositari e continuatori<sup>1</sup>: uno degli episodi più emblematici di questo rapporto conflittuale ha avuto luogo proprio a Genova, dove il maestro bolognese Jacopo Baldovini, podestà nel 1229 e autore della prima organica sistemazione statutaria, è costretto ad abbandonare la città. Alle notizie di contrasti politici, adombrati dagli Annali genovesi, fa da contrappunto una leggenda che lo vuole in contrapposizione con la nobiltà a causa della sua pretesa di applicare una norma romana contrastante con la consuetudine locale<sup>2</sup>.

Dal dissidio si passò però presto alla collaborazione, e sono proprio i giuristi dell'Italia comunale che, nel momento dell'espansione verso il contado, forniscono la cornice legittimistica a questa operazione. È quasi ovvio, poi, che questi temi siano stati oggetto di grande attenzione da parte della storiografia giuridica italiana.

Uno dei contributi più interessanti lo ha fornito Giovanni De Ver-

---

<sup>1</sup> M. Bellomo, *Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania 1982<sup>3</sup>, p. 339 e *passim*.

<sup>2</sup> V. Piergiovanni, *Lezioni di storia giuridica genovese*, Genova 1983, p. 27 e *sgg.*

gottini, che, studiando il fenomeno della comitatina, ha ricostruito la nascita del concetto di *civitas mater*, il cui ufficio di difesa e di protezione nei confronti dei figli deve essere ripagato con la dipendenza, cioè con il rispetto dell' *honor* della città: questo concetto prende piede anche a Genova e, nel 1169, l'annalista Oberto Cancelliere definisce il centro ligure *mater omnium et caput* del suo contado, a riprova di come i fondamenti teorici dello sviluppo statale fossero percepiti dai contemporanei testimoni genovesi come uniformi rispetto alle altre esperienze italiane<sup>3</sup>.

Lo stesso De Vergottini, però, nel rimarcare che l'espansione del dominio comunale ordinariamente si spinge sino ai confini della diocesi o del comitato, ammonisce a non considerare come norma « lo sviluppo eccezionale dei grandi comuni marinari come Pisa e Genova che, grazie alla loro potenza navale, riescono a imporre il proprio predominio in pochi anni a quasi tutta la costa toscana e ligure, sì da sorpassare, quasi subito, di molto gli stessi confini delle loro unità provinciali »<sup>4</sup>.

È certamente innegabile l'esistenza di peculiarità, ma sussistono, e sono egualmente importanti, anche i tratti paralleli ad altre vicende comunali. È mia impressione che il concetto di eccezionalità abbia contribuito a creare una separatezza storiografica a sua volta generatrice di un atteggiamento di rinuncia ad approfondire l'esperienza genovese in rapporto alle coeve situazioni delle città italiane.

Di recente uno studioso di storia veneziana, Angelo Ventura, proprio in rapporto alla formazione del Dominio veneto di Terraferma, ha messo in guardia dall'erronea tendenza di vedere tutta la storia veneziana sotto il segno dell'originalità e della eccezionalità, e ha ricordato che gli strumenti giuridici e politici utilizzati per regolamentare le nuove acquisizioni territoriali sono simili a quelli usati negli altri Stati italiani<sup>5</sup>.

Di questo avvertimento bisognerebbe far tesoro anche nell'appro-

---

<sup>3</sup> G. De Vergottini, *Origine e sviluppo storico della comitatina*, I, in « Studi Senesi », XLIII, 1929, pp. 75-82 (dell'estratto).

<sup>4</sup> *Ibid.*, p. 89.

<sup>5</sup> A. Ventura, *Il Dominio di Venezia nel Quattrocento*, in *Florence and Venice: comparisons and relations*, « Acts of two Conferences at Villa I Tatti in 1976-77 Organized by S. Bertelli, N. Rubinstein, and C.H. Smyth », I, *Quattrocento*, Fi-

fondimento del processo di formazione dello Stato genovese in quanto, a mio parere, la valutazione comparativa con altre città potrebbe evitare il pericoloso ripetersi di luoghi comuni soprattutto legati alla debolezza intrinseca delle strutture statuali genovesi.

Alla situazione di scarsa conoscenza e di esclusione dell'esperienza genovese dal panorama italiano sulla formazione dei domini delle città medievali, ha contribuito la storiografia locale che, benemerita per i contributi offerti in questi ultimi anni alla conoscenza del sistema dei rapporti commerciali, ha prestato scarsa attenzione a tali problemi. I riferimenti rimangono sempre gli studi di Calvini sulla Riviera occidentale, il panorama di Heers sul Quattrocento genovese e le sintesi ancora valide di Vitale e De Negri<sup>6</sup>.

Ben più vivace la situazione per altre regioni italiane, soprattutto la Toscana, la Lombardia ed il Veneto, oggetto di indagini che stanno mettendo progressivamente in luce le caratteristiche politiche ed istituzionali delle singole comunità e la loro progressiva evoluzione verso lo Stato regionale<sup>7</sup>. I processi di egemonia ed i metodi di coordinamento territoriale non si basano su programmi teorici ma piuttosto sulle esperienze empiriche che, in presenza di buoni risultati, vengono ovunque imitate<sup>8</sup>, utilizzando largamente fantasia politica ed originalità istituzionale<sup>9</sup>.

---

renze 1979, p. 174; per le teorizzazioni dei giuristi si veda A. Mazzacane, *Lo Stato e il Dominio nei giuristi veneti durante il «secolo della Terraferma»*, in *Storia della cultura veneta*, III/I, *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, Vicenza 1980, pp. 577-650.

<sup>6</sup> N. Calvini, *Relazioni medioevali tra Genova e la Liguria Occidentale (Secoli X-XIII)*, Bordighera 1950; J. Heers, *Gênes au XV<sup>e</sup> siècle. Activité économique et problèmes sociaux*, Paris 1961; V. Vitale, *Breviario della storia di Genova*, I, Genova 1955; T. O. De Negri, *Storia di Genova*, Milano 1968.

<sup>7</sup> Per i riferimenti bibliografici v. *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Bologna 1977, e *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, a cura di G. Chittolini, Bologna 1979.

<sup>8</sup> G. Tabacco, *La storia politica e sociale*, in *Storia d'Italia*, II/1, *Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII*, Torino 1974, p. 254.

<sup>9</sup> G. Tabacco-G. Merlo, *Medioevo. V/XV secolo*, in *La civiltà europea nella storia mondiale*, Bologna 1981, pp. 435-446.

Cercherò adesso di tratteggiare brevemente le fasi più significative della formazione del dominio genovese e gli strumenti usati per tale operazione, avvertendo in anticipo che, a causa della confusa situazione delle fonti, soprattutto statutarie, non si può in questa sede che operare un approccio necessariamente problematico ed esemplificativo. Le fonti utilizzate, oltre agli statuti quando disponibili, sono state le convenzioni tra Genova e gli altri soggetti politici presenti in Liguria ed in alcune terre d'Oltremare.

Come momento convenzionale di inizio della espansione genovese possiamo assumere il XII secolo, durante il quale Genova ottiene un riconoscimento formale di grande importanza. Si tratta di una costituzione di Federico I Barbarossa, del 1162 (ripresa in termini identici da Enrico VI nel 1191 e da Federico II nel 1220), la quale, in forma di concessione feudale, insignorisce Genova di entrambe le Riviere: i consoli ed il Comune di Genova *habeant totam maritimam a Portu Monachi usque ad Portum Veneris*. Federico Barbarossa specifica il contenuto di questa superiorità politica e giuridica affermando che essa comprende la potestà di darsi autonomamente i consoli, di rendere giustizia nella città e nel distretto *legitime et secundum bonos mores ipsius civitatis*, seguendo cioè le leggi imperiali e le consuetudini locali e compiendo tutti gli atti giuridici che l'imperatore delega ai suoi giudici<sup>10</sup>.

Sono privilegi che Genova ottiene in ragione dei servigi marittimi che può rendere all'imperatore, ma è anche innegabile che il Comune abbia la forza politica e contrattuale per strappare autonomamente le concessioni che i comuni della Lega lombarda otterranno, dopo una lunga e dura lotta, con la pace di Costanza del 1183.

Federico Barbarossa, in armonia con lo spirito di superiore feudale che premia i suoi *fideles*, inserisce nel documento una clausola di salvaguardia di tutto il sistema: *sane hoc statuentes ut propter hoc in ceteris iustitia comitum aut marchionum non minuatur*; fa salve cioè le prerogative giurisdizionali dei preesistenti feudatari. Si tratta in realtà di una clausola di stile, a salvaguardia, si è detto, dei principi di legittimità e di gerarchia che reggono il sistema feudale, ma essa pone

---

<sup>10</sup> *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. Imperiale di Sant'Angelo, I, Roma 1936, doc. 308, p. 395.

immediatamente il problema storiografico di verificare la portata del fenomeno feudale che, secondo Heers, caratterizza lo Stato genovese ancora nel Quattrocento<sup>11</sup>.

Tornano alla mente le considerazioni suggerite dalla situazione lombarda ad Ottone, vescovo di Frisinga, sceso in Italia al seguito di Federico Barbarossa in quegli stessi anni: « essendo la terra suddivisa fra le città, ciascuna di esse costringe quanti abitano nella diocesi a stare dalla sua parte, ed a stento si può trovare in tutto il territorio qualche nobile o qualche personaggio importante che non obbedisca agli ordini della città »<sup>12</sup>.

Viene spontaneo chiedersi se anche l'evoluzione genovese, al di là dei limiti di espansione territoriale ben più ampi della diocesi, vada nel senso descritto dal prelado tedesco, o se siano molti e politicamente determinanti i nobili che si sottraggono alla giurisdizione comunale al punto da caratterizzare l'intero territorio ligure in senso feudale.

Una risposta si potrà dare dopo l'esame, a cui mi accingo, della concreta realtà del dominio genovese.

Dopo la costituzione fredericiana si accelera l'azione di egemonia, sostanzialmente conclusa verso la fine del XIII secolo, ed il Vitale ha sostenuto che Genova è stato il primo Stato italiano a far coincidere il proprio dominio con una precisa regione geografica<sup>13</sup>. La testimonianza di un Annalista ci può fornire un'utile traccia per percepire la complessità e la tipologia del dominio genovese. Jacopo D'Oria, nel ricostruire l'allestimento di una flotta nel 1285, ricorda che « nelle dette Galee furono anco le infrascritte quantità di uomini dei luoghi della Riviera di oriente e di occidente e di oltre giogo »: segue un lungo elenco che comprende territori dalla differente condizione giuridica, uniti solo dal comune onere militare verso la dominante. Sono ricordate tredici podesterie, site nell'immediata area suburbana e nella Riviera di

---

<sup>11</sup> J. Heers, *Gênes au XV<sup>e</sup> siècle* cit., p. 596.

<sup>12</sup> *Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I imperatoris*, a cura di G. Waitz - B. De Simson, Hannover-Leipzig 1912, pp. 116-117. Parte del testo e la traduzione italiana citata in G. Fasoli - F. Bocchi, *La città medievale italiana*, Firenze 1973, pp. 154-155.

<sup>13</sup> V. Vitale, *Il Comune del Podestà a Genova*, Milano - Napoli 1951, p. 76.

Levante; comuni con gradi diversi di autonomia come Noli, Savona, Lerici e molti altri; signorie ecclesiastiche come quelle di Albenga, Sanremo e Santo Stefano; terre feudali come quelle del Finale, dei Marchesi di Clavesana, del Conte Enrico di Ventimiglia; castelli come Stella, Pareto, Ovada, Gavi ed altri<sup>14</sup>.

Si tratta di una composizione di elementi disparati, che è stata accorpata con l'uso della guerra e della diplomazia ed è stata formalizzata con strumenti giuridici scelti volta a volta.

Seguendo lo schema proposto dall'Annalista cercherò di comporre un quadro tipologico degli assoggettamenti delle comunità e delle terre del dominio genovese.

Un primo modello di rapporto è quello instaurato da Genova con le comunità che da sempre le hanno manifestato fedeltà: tipico il caso di Noli che, nel 1202, « volontariamente e non costretto », stipula con Genova quello che Vitale definisce « un vero trattato di alleanza ». I vantaggi per il piccolo comune sono evidenti e tangibili, soprattutto in rapporto a Savona che non ha mai riposto le sue mire espansionistiche: Genova nel 1229 riconferma a Noli il suo potere di governo e di amministrazione e, nel 1239, contribuisce a costituirla in sede episcopale autonoma rispetto a Savona e ad Albenga<sup>15</sup>. Gli statuti della metà del secolo XIII definiscono meglio i termini di questa autonomia: la città può eleggere il podestà, ma a tale carica non può ambire *qui non sit de amicitia Ianue, nec de loco cum quo Ianua non habet concordiam seu pacem*<sup>16</sup>; gli abitanti devono poi impegnarsi a salvaguardare i diritti del vescovo e le convenzioni con Genova. Un altro segno di benevolenza emerge anche dalla gerarchia delle fonti di diritto contenuta nella normativa statutaria, che non prevede il ricorso al diritto della dominante

---

<sup>14</sup> *Annali genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori*, VIII, Jacopo D'Oria, (parte prima), traduzione di G. Monleone, Genova 1930, pp. 141-146.

<sup>15</sup> B. Gandoglia, *In Repubblica. Vita intima degli uomini di Noli*, Finalborgo 1926, pp. 14-15; V. Vitale, *Il comune del Podestà* cit., p. 95; F. Guerello, *L'erezione del vescovato di Noli*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962, pp. 153-171.

<sup>16</sup> *Gli statuti di Noli*, per C. Russo-L. Vivaldo, in « *Atti della Società Savonese di Storia Patria* », XXVII, 1949, libro I, cap. 1, « *De regimine Civitatis* », p. 64.



ma a quello locale e, in carenza di previsione, al diritto romano<sup>17</sup>.

Un secondo modello di rapporto di dipendenza è stato imposto alle città più importanti, e quindi maggiormente recalcitranti alla sottomissione, quali Savona, Albenga e Ventimiglia che, anche dopo le convenzioni del 1250/51, non hanno mancato di creare problemi politici e militari<sup>18</sup>.

Per queste ragioni Genova, pur salvaguardando i propri interessi, non priva queste comunità, tradizionalmente *superiorem non recognoscentes*, di talune prerogative di potere. Gli organi del Comune rimangono di elezione locale, anche se il Podestà deve essere scelto fra i cittadini genovesi; questi però è vincolato dalla gerarchia delle fonti applicabile nella comunità, che rimane imperniata sul diritto locale e, in carenza di previsione, su quello romano<sup>19</sup>.

La possibilità di preservare le caratteristiche giuridiche autonome e di usare le proprie leggi e consuetudini sono certo elemento importante a livello psicologico e sociale, ma, a fronte di queste concessioni, stanno le limitazioni politiche, militari e commerciali che Genova impone per mezzo delle convenzioni con le singole città. Questi atti sono bilaterali e quindi particolari per ogni località, ma il loro contenuto si può con facilità riportare ad una tipologia comune.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, cap. 2, « De Juramento Potestatis »: ... *et facere regimen Civitatis Nauli et districtus, bona fide, et sine fraude, et diligenter secundum leges Romanas, et Jura, salvis semper Capitulis, Statutis, tratatibus, ordinationibus et Consuetudinibus dictae Civitatis Nauli factis et fiendis...*

<sup>18</sup> Per Albenga e Ventimiglia si veda N. Calvini, *Relazioni cit.*, p. 79 e sgg.; per Savona I. Scovazzi - F. Noberasco, *Storia di Savona*, I, Savona 1926.

<sup>19</sup> P. Accame, *Statuti antichi di Albenga (1288-1350)*, Finalborgo 1901, p. 222, « de sacramento Potestatis », ... *secundum leges romanas et jura salvis semper omnibus capitulis statutis et tractatibus civitatis Albingane...*; per Savona il riferimento statutario è più tardo (1345), *Statuta antiquissima Saone (1345)*, a cura di L. Balletto (*Collana storica di fonti e studi* diretta da G. Pistarino, 8), Genova 1971, I, p. 87, cap. XXVII, « de electione et salario potestatis Saone », ... *eligatur potestas civitatis Saone per consilium magnum dicte civitatis de melioribus et ydonioribus hominibus ac sapientioribus popularibus civitatis Ianue...*; ... *regere et manutenere in iure et iusticia secundum formam capitulorum Saone, et, ubi capitula defficerent, secundum iura communia, et, ipsis defficientibus, secundum bonas consuetudines civitatis Saone...*

I Savonesi ottengono, ad esempio, di far inserire nel testo della convenzione la promessa specifica di poter conservare intatte le case, le torri, il porto e il molo, ma accedono poi alle altre condizioni comuni a tutte le comunità sottomesse: la nomina di un Podestà e di un Giudice genovesi; la partecipazione alle guerre di terra e di mare con l'accettazione delle paci concluse da Genova (quindi la rinuncia ad una politica estera autonoma); la cessione di fortezze e castelli (cioè la subalternità militare); la conservazione dei propri cespiti fiscali autonomi tranne la gabella del sale; il rifiuto dell'asilo ai banditi da Genova; il diritto di essere giudicati, anche nei confronti dei Genovesi, nella propria città, solo se non sia diversamente previsto dalle convenzioni; l'obbligo di transitare per il porto di Genova con le navi e di pagare i diritti relativi alle merci importate<sup>20</sup>. La contropartita consiste nella protezione genovese anche fuori del territorio metropolitano, e in una certa autonomia fiscale, amministrativa e legislativa, di cui si è detto sopra. Per tutti infine l'obbligo, implicito ma rispettato, di inserire nella normativa statutaria una disposizione sanzionata che impone il rispetto delle convenzioni.

È opportuno rammentare che, quale che sia l'opinione di certa vecchia storiografia municipalistica non sempre serena, il contenuto di queste convenzioni, al di là delle peculiarità legate alla navigazione, è sostanzialmente allineata con i consimili strumenti prodotti dai coevi comuni dominanti italiani.

Seguitando a comporre il quadro delle comunità liguri soggette a Genova, è da citare un altro modello di rapporto, che prevede più ristretti spazi di autonomia ma è forse il più interessante dal punto di vista della formazione amministrativa dello Stato: si tratta delle terre che l'Annalista Jacopo D'Oria qualifica « podesterie » e di altre destinate a diventarlo entro breve tempo.

La loro situazione giuridica prospetta il modello culturale di amministrazione periferica elaborato dai reggitori genovesi e coniuga momenti di centralizzazione con ridotti spazi di autonomia. È ovvio che tale situazione sia la più gradita a Genova che, facendo forza sulla minor

---

<sup>20</sup> I. Scovazzi - F. Noberasco, *Storia di Savona* cit., pp. 344-347; per le convenzioni con Albenga e Ventimiglia, N. Salvini, *Relazioni* cit., pp. 80-81.

potenza militare e contrattuale di alcune comunità, le costringe ad accettare più gravose situazioni di subordinazione.

È il caso di una serie di borghi della Riviera di Levante, come Rapallo, che nel 1229 si sottomette definitivamente diventando podesteria<sup>21</sup>. Altri sono situati all'estremo levante dove Genova si assicura il controllo del mare attraverso Portovenere, Lerici e Spezia e, con una politica fatta soprattutto di acquisti, si sostituisce alla feudalità locale.

L'insediamento genovese più antico è la podesteria di Portovenere, in una zona acquistata dai Signori di Vezzano: il borgo, fondato nel XII secolo, entra a far parte della diocesi di Genova e viene amministrativamente e militarmente organizzato con uno stretto rapporto di dipendenza con la metropoli<sup>22</sup>. Gli abitanti godono i privilegi della cittadinanza, accettano per l'amministrazione e la giurisdizione un magistrato genovese, fruiscono di alcune franchigie e privilegi: un raffronto suggestivo è con i « *foedera iniqua* » usati dai Romani per i loro alleati, che in sostanza rendono una comunità dipendente dalla dominante, la quale premia la fedeltà con sgravi fiscali. La dipendenza però non deve preoccupare molto gli uomini di questa e di altre località, mentre è al contrario tangibile il loro interesse per le franchigie concesse.

Lo « status » di Portovenere diventa, infatti, quasi un modello a cui altre comunità aspirano: lo richiedono Lerici nel 1256<sup>23</sup>, Levanto nel 1247<sup>24</sup>, mentre Spezia, cresciuta in importanza economica e militare, lo impetrerà da Simone Boccanegra nel 1343<sup>25</sup>.

Un esempio tipico del processo di spossessamento della feudalità locale e di instaurazione di una podesteria è quello di Carpena, acquistata da una consorteria feudale, la quale ha anche accettato di assog-

---

<sup>21</sup> G. Barni, *Storia di Rapallo e della gente del Tigullio*, Genova 1983, p. 55.

<sup>22</sup> P. Formentini, *Il « Liber Privilegiorum » di Portovenere*, in « Bollettino Ligustico », 1949/1-4, pp. 103-107; V. Vitale, *Il comune del Podestà* cit., p. 62.

<sup>23</sup> F. Poggi, *Lerici e il suo castello*, I, *Dall'anno 1152 al 1300*, Genova 1969<sup>2</sup>, p. 186.

<sup>24</sup> *Corpus Statutorum Lunigianensium*, I, 1140-1308, a cura di M.N. Conti (*Studi e documenti di Lunigiana*, V), La Spezia 1979, pp. 91-94, « Passano e Levanto (23 dicembre 1247), Convenzioni e patti con il Comune di Genova ».

<sup>25</sup> *Gli Statuti della Spezia*, a cura di C. Magni, Spezia 1925, p. VIII.

gettarsi a prestazioni militari e fiscali: sono i primi sintomi di un indebolimento politico sul quale farà leva Genova per ottenere la gestione diretta della comunità attraverso un podestà, solo parzialmente compensata sia dal mantenimento di un limitato potere giurisdizionale agli Anziani della comunità sia dalle stesse concessioni fiscali e commerciali di Portovenere<sup>26</sup>.

Nei medesimi termini si esprime l'accordo con gli uomini di Varazze, Celle ed Albisola, uniti in un'unica podesteria, pur nella sopravvivenza di organi locali minori<sup>27</sup>.

Con modalità diverse ma sempre con l'obbiettivo del depotenziamento della classe feudale si devono leggere le vicende della podesteria di Levanto: facendo leva sul malcontento degli « *homines* » della comunità, Genova costringe i potenti signori Da Passano a giurare la cittadinanza nel 1211; a cedere il diritto di nomina del podestà nel 1229 ed infine a rinunciare a tutta la comunità<sup>28</sup>.

In questa categoria di comunità il caso più interessante da un punto di vista politico-amministrativo è certamente quello di Porto Maurizio: con la convenzione del 1241 gli abitanti si obbligano alla fedeltà e all'alleanza nel « grembo della degna nostra madre naturale la città di Genova »<sup>29</sup>: gli altri obblighi e privilegi militari e fiscali non differiscono da quelli previsti altrove, ma ci sono almeno due novità. In primo luogo la comunità potrà darsi degli Statuti, ma dovrà renderne edotta Genova. Il controllo quindi appare successivo alla compilazione statutaria, ma nel 1276 viene operata un'aggiunta che stabilisce che la funzione legislativa richiede la volontà, l'autorità ed il consenso del governo genovese: in sostanza il controllo è divenuto pre-

---

<sup>26</sup> *Corpus Statutorum Lunigianensium* cit., pp. 179-182, « Carpena (28 giugno 1273), Convenzioni »; V. Vitale, *Il Comune del podestà* cit., p. 66.

<sup>27</sup> Biblioteca Giuridica P.E. Bensa Genova, Ms. segn. 92-4-11, *Cellarum Statuta et alia Decreta. Item Conventiones inter Ex. Commune Januae et Universitates Varaginis, Cellarum, et Albisolae*, fo. 381-400, 1343, 9 Aprilis.

<sup>28</sup> V. Vitale, *Il Comune del Podestà* cit., p. 72.

<sup>29</sup> La frase è contenuta nelle convenzioni del 1241 tradotte da G. Doneaud, *Storia dell'antica Comunità di Porto Maurizio*, Parte prima, Oneglia 1875, pp. 30-35.

ventivo<sup>30</sup>. La seconda novità risiede nel fatto che il Podestà di Porto Maurizio diventa vicario generale di tutto il Ponente, con possibilità di intervento amministrativo e giurisdizionale. Mi pare che giustamente Calvini abbia osservato che, con questa innovazione, si assiste al primo tentativo di organizzazione complessiva della Liguria Occidentale<sup>31</sup>.

L'esercizio concreto di tali funzioni può essere esemplificato con le convenzioni di Varazze, Celle ed Albisola, che ammettono il ricorso al Vicario della Riviera occidentale<sup>32</sup>; lo stesso si può dire per le convenzioni di Taggia<sup>33</sup>.

Non deve apparire strano, vista la larga concezione con cui Genova interpreta la funzione di *civitas mater*, che gli stessi modelli utilizzati in Liguria vengano esportati in terre più lontane, con l'elasticità necessaria ad adattarsi ad ambienti diversi.

Tipico è il caso di Sassari che, attraverso le convenzioni e gli Statuti emanati nel 1294 sotto la dominazione genovese, adegua il proprio « status » a quello delle comunità liguri di cui si è appena detto: anche qui la dipendenza militare e politica sul piano internazionale si accompagna all'accettazione di un podestà genovese, il quale esercita i poteri amministrativi e giurisdizionali applicando gli Statuti sassaresi. Il rispetto delle peculiarità economiche del territorio si coglie soprattutto nel mantenimento, anche a carico dei Genovesi, di una tassa per il porto di Torres e nel divieto di importare vino in Sardegna<sup>34</sup>.

Non pare invece che il parallelismo possa essere esteso, sempre fuori della Liguria, alla condizione giuridica di Bonifacio, che ha avuto prevalentemente funzioni militari, come i castelli, piuttosto che mercantili. Il Podestà è nominato da Genova e, dal 1290 è stato, anche se per poco tempo, vicario generale in Corsica<sup>35</sup>. I privilegi e gli obblighi

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, p. 37.

<sup>31</sup> *Ibid.*, pp. 38-39; N. Calvini, *Relazioni cit.*, p. 71.

<sup>32</sup> *Cellarum Statuta cit.*, fo. 394.

<sup>33</sup> *Statuti comunali del 1381*, a cura di N. Calvini, Taggia 1981, pp. 19 e 40.

<sup>34</sup> V. Piergiovanni, *Il diritto genovese e la Sardegna*, in « Quaderni sardi di storia », 1984/4, pp. 57-66 (testo della relazione al convegno di studio su « Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna », Sassari 12-14 maggio 1983, i cui Atti sono in corso di pubblicazione).

<sup>35</sup> G. Petti Balbi, *Genova e Corsica nel Trecento*, Roma 1976, p. 84 e sgg.

dei borghesi sono pertinenti alla navigazione, al commercio ed al fisco, ma il testo che li contiene si preoccupa in misura considerevole della difesa militare<sup>36</sup>. Due caratteristiche diversificano, però, la situazione del castello corso dalle località liguri, avvicinandolo allo stato giuridico di colonia, e sono entrambe legate al momento giurisdizionale. In primo luogo la norma che stabilisce che « i Corsi e le altre persone che abitano il distretto di Bonifacio, chiamati in giustizia, saranno giudicati dal Podestà seguendo i regolamenti e gli Statuti del Comune di Genova, come gli stessi abitanti di Bonifacio »<sup>37</sup>. Il testo appare un chiaro esempio di estensione diretta della normativa genovese alla città corsa, senza il diaframma delle consuetudini locali. Se a questo aggiungiamo che, nello stesso testo, si dichiara che le procedure d'appello debbono essere portate al vaglio ed alla decisione del Podestà di Genova, ci si rende conto che gli spazi di autonomia, fatti salvi in campo commerciale e fiscale, sono stati invece completamente chiusi per l'amministrazione e la giurisdizione<sup>38</sup>.

È, sotto questo aspetto, il medesimo trattamento istituzionale che Genova riserva alle città coloniali, e che rappresenta l'ultimo modello nella tipologia delle comunità soggette da me proposta.

La esemplificazione più chiara della formalizzazione di tale rapporto si ritrova negli Statuti di Pera del 1304<sup>39</sup>. Ai podestà inviati da Genova, che tendono ad interpretare arbitrariamente e ad allargare i poteri concessi, il Comune fissa con esattezza quelli che, secondo la legalità vigente, sono i loro spazi di azione: a tutti i podestà, i consoli, ed i rettori genovesi sparsi in diverse parti del mondo, fuori di Genova e

---

<sup>36</sup> La traduzione degli statuti di Bonifacio della seconda metà del XIII secolo e la convenzione tra gli abitanti e Brancaleone Doria del 1321 è riedita in appendice a G. Petti Balbi, *Bonifacio au XIV<sup>e</sup> siècle*, Bastia 1980 (*Cahier Corsica* 89).

<sup>37</sup> *Ibid.*, p. 18, I/37.

<sup>38</sup> *Ibid.*, p. 19, II/1.

<sup>39</sup> V. Piergiovanni, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, p. 30 e sgg. Sulla storia della colonia fondamentale è l'opera di M. Balard, *La Romanie génoise (XII<sup>e</sup>-début du XV<sup>e</sup> siècle)*, voll. 2, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n. s., XVIII/1 e 2, 1978.

del distretto, viene rammentato di rendere giustizia secondo il diritto genovese o, quando manchi la norma applicabile, secondo il diritto romano<sup>40</sup>. Siamo quindi in presenza di una normativa elaborata al centro ed imposta alle località periferiche.

Passiamo adesso a delineare la posizione delle signorie feudali ed ecclesiastiche.

Nella zona estrema del levante ligure viene contenuta la potenza dei feudatari più importanti, i Malaspina, anch'essi costretti a scendere a patti: la loro irrequietezza non è certo debellata, ma si può considerare sempre più circoscritta alle zone interne e montagnose<sup>41</sup>. Gli stessi Conti di Lavagna, o almeno alcuni rami di essi, perdono buona parte dei loro diritti, sottomettendosi al vassallaggio di Genova: il ramo più potente e riottoso è quello dei Fieschi che, pur conservando ampie prerogative feudali nelle terre a cavallo dell'Appennino ligure-parmense, diventa, nel XIII secolo, attivo protagonista della vita del Comune<sup>42</sup>. La maggiore autonomia di Fieschi e Malaspina rispetto ad altri signori si coglie nella loro assenza dall'elenco di Iacopo D'Oria, da cui si è preso spunto all'inizio.

Un discorso differente si può fare a proposito della feudalità, non meno potente, che è insediata nell'Oltregiogo e nel Ponente ligure.

Tipica è la evoluzione dei rapporti con i Marchesi di Gavi costretti ad assumere la cittadinanza genovese nel 1150; a vendere negli anni successivi il territorio ed i diritti sullo stesso; a non opporsi al fatto compiuto che vede Genova, ai primi del '200, amministrare direttamente il castello e controllare la comunità<sup>43</sup>.

Anche i Marchesi di Clavesana, nella riviera di Ponente, vendono nel corso del XIII secolo buona parte dei loro possedimenti al Comune,

---

<sup>40</sup> V. Piergiovanni, *Lezioni* cit., p. 82.

<sup>41</sup> V. Vitale, *Il Comune del Podestà* cit., pp. 68-70.

<sup>42</sup> *Ibid.*, pp. 73-74; G. Petti Balbi, *I «Conti» e la «Contea» di Lavagna*, Genova 1984.

<sup>43</sup> V. Vitale, *Il Comune del Podestà* cit., pp. 76-86; R. Pavoni, *Signorie feudali fra Genova e Tortona nei secoli XII e XIII*, in *La storia dei genovesi*, «Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova», IV, 28-30 aprile 1983», Genova 1984, p. 278 e sgg.

ricevendoli spesso di ritorno a titolo di vassallaggio<sup>44</sup>: si instaura, quindi, una nuova dipendenza feudale che si estrinseca, fra l'altro, nel contributo militare alle guerre genovesi, come è testimoniato dall'Annalista.

Formalmente diversa è la situazione di alcune terre che, sempre nel Ponente ligure, riconoscono una signoria ecclesiastica.

Il primo esempio è costituito dal territorio di Villaregia, sottoposto all'abate genovese di Santo Stefano: è certamente costui che regola la vita della comunità, ma la presenza di un alto protettore politico si avverte addirittura nel giuramento degli abitanti che si impegnano, fra l'altro, "al servizio di Genova". Questa situazione durerà fino al 1353 quando, attraverso i Doria, la dominante ne otterrà il governo diretto<sup>45</sup>.

Il territorio di Sanremo è invece sotto la giurisdizione dell'Arcivescovo di Genova che, ancora nel secolo XII, lo amministra per mezzo di consoli da lui nominati. Nel secolo successivo, però, l'intromissione genovese si fa sempre più pressante: non si pretende l'assoggettamento ed il controllo diretto, ma si esercita un potere di fatto che si estrinseca, fra l'altro, nella richiesta del contributo degli uomini della località per le imprese di terra e di mare effettuate dal comune maggiore. Una tale situazione diventa insostenibile per i presuli genovesi, premuti anche dalle continue richieste degli *homines* del luogo, al punto che, nel 1297, Jacopo da Varagine, l'arcivescovo del momento, finisce per vendere i diritti sulla località alle famiglie genovesi Doria e Demari, concludendo la fase della signoria ecclesiastica<sup>46</sup>.

Solo un anno dopo, nel 1298, sempre una vendita segna la fine anche del dominio politico del vescovo di Albenga sul territorio di

---

<sup>44</sup> N. Salvini, *Relazioni cit.*, p. 66 e sgg. e *Nobili feudali ed ecclesiastici nell'estremo Ponente ligure (Secc. X-XIV)*, in *La storia dei genovesi*, «Atti del Congresso di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova», II, 6-8 novembre 1981, Genova 1982, p. 8 (dell'estratto).

<sup>45</sup> N. Salvini - A. Sarchi, *Il Principato di Villaregia*, Sanremo 1977, p. 37 e sgg. Sulle articolazioni ecclesiastiche liguri un ottimo riferimento è G. Pistrino, *Diocesi, pievi e parrocchie nella Liguria medievale (secoli XII-XV)*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel Basso Medioevo (secc. XII-XV)*, «Atti del VI Congresso di Storia della Chiesa in Italia (Firenze 21-25 sett. 1981)», II, Roma 1984, pp. 625-676.

<sup>46</sup> N. Salvini, *Nobili feudali ed ecclesiastici cit.*, p. 78 e sgg.



Oneglia: già da tempo, infatti, Genova tratta direttamente con gli uomini della comunità, al punto che, nel 1281, ha ottenuto il loro giuramento di fedeltà senza interpellare il vescovo. Anche questo territorio ha la sorte di essere venduto alla casata genovese dei Doria<sup>47</sup>.

Terminato l'exkursus sulle situazioni giuridiche del dominio, passiamo a vedere come, a livello di strutture statuali centrali, Genova abbia fatto fronte ai problemi organizzativi ed amministrativi che si è trovata ad affrontare.

Si può ragionevolmente supporre che il primo sforzo di formalizzazione del processo di formazione dello Stato comunale genovese sia stato riversato in un *Magnum Volumen Capitulorum Communis Ianue*, più volte ricordato nei documenti coevi ma mai ritrovato, vigente pochi anni dopo la Meloria<sup>48</sup>. Da quest'epoca sembra comunque emergere un indirizzo di maggiore espansione burocratica, che si perfezionerà per tutto il secolo XIV, sia in conseguenza ed imitazione dei modelli signorili ormai dilaganti, sia utilizzando i risultati della dottrina giuridica che teorizza le nuove realtà politiche.

L'istituzione dell'Ufficio di Robaria, nel 1296, a cui seguiranno, nei primi anni del secolo successivo, quelli di Mercanzia e di Gazaria, è la prima risposta genovese all'esigenza di un apparato burocratico più funzionale alle nuove dimensioni politiche ed economiche dello Stato. La coscienza di tale necessità si traduce però in uno sbocco istituzionale che, nella sua originalità ed empiricità, mostra la notevole incertezza sulla strada da seguire: invece di istituire magistrature permanenti, si preferisce ricorrere ad uffici temporanei che, nati per sopperire ad esigenze contingenti, sono destinati a scomparire con esse. Doveva essere questo il destino degli uffici di Robaria, Gazaria e Mercanzia, i quali, però, diventano ben presto cardini fondamentali, dotati di ampia autonomia, della politica e della giurisdizione mercantile genovese<sup>49</sup>.

Con l'istituzione del Dogato a vita di Simon Boccanegra, nel 1339, l'articolazione burocratica dello Stato viene a coprire pressoché tutti i campi della vita pubblica, come è dimostrato dal prezioso inventario

---

<sup>47</sup> G. Molle, *Oneglia nella sua storia*, I, Milano 1972, p. 59 e sgg.

<sup>48</sup> V. Piergiovanni, *Gli statuti civili e criminali* cit., p. 35.

<sup>49</sup> V. Piergiovanni, *Lezioni* cit., pp. 85-96.

dell'Antico Comune pubblicato da Valeria Polonio: da quella che la stessa Autrice ha definito una evoluzione burocratica empirica si passa ad un sistema più attento a tutte le attività vitali per lo Stato, siano esse giurisdizionali, militari, diplomatiche od economiche<sup>50</sup>. Anche il dominio risente di questa nuova situazione: si istituzionalizzano i vicariati e le podesterie, mentre le esigenze militari prevalgono nella diversa organizzazione dei castelli<sup>51</sup>.

La ripartizione degli uffici tra le varie fazioni, la definizione ed il controllo più attento della scelta e delle modalità di elezione dei funzionari, mostrano un mutato atteggiamento ed una nuova cultura dell'amministrazione pubblica: patrocinato dal governatore francese Boucicault ai primi del XV secolo, il *Volumen Magnum Capitulorum Civitatis Ianue*, unisce in una specie di testo unico dell'amministrazione genovese, *capitula, clausulas, ordinamenta . . . singulorum magistratuum, officiorum, et artium*<sup>52</sup>, ed è il monumento legislativo di questo processo. Esso si occupa di prevedere alcune norme generali di unificazione giuridica che, pur non toccando i privilegi convenzionali, mostrano una visione più complessiva ed unitaria dello Stato. Si sancisce la proibizione di legislazioni in qualche modo limitative sia delle prerogative dei funzionari inviati dal centro sia della stessa normativa della Dominante; si generalizza il tentativo di introdurre l'applicazione del diritto genovese e l'obbligo di appello a Genova<sup>53</sup>. Sono forme di limitazione del-

---

<sup>50</sup> V. Polonio, *L'amministrazione della res publica genovese fra Tre e Quattrocento*. *L'Archivio « Antico Comune »*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n. s., XVII/1, 1977.

<sup>51</sup> F. Poggi, *Lerici e il suo castello* cit., II, *Dall'anno 1300 al 1469*, pp. 59-81; M. Buongiorno, *Organizzazione e difesa dei castelli della Repubblica di Genova nella seconda metà del XIV secolo*, in « Studi Genuensi », IX, 1972, pp. 35-72.

<sup>52</sup> V. Piergiovanni, *Gli statuti civili e criminali* cit., p. 142 e sgg.

<sup>53</sup> *Volumen Magnum Capitulorum Civitatis Ianue A. MCCCCIII - MCCCCVII*, in *Historiae Patriae Monumenta, XVIII Leges Genuenses*, Augustae Taurinorum 1901, col. 507, « Quod districtuales non condant capitula contra officialium communis potestatem »; col. 509, « de reddenda iusticia »; col. 530, « de ordine potestatum districtus Ianue »; col. 596, « de non associando contradicentes iuri communi ».

L'autonomia e di unificazione giuridica che alcune comunità hanno già spontaneamente accettato: così gli Statuti di Taggia del 1381 prevedono una gerarchia di fonti che, dopo la normativa locale, inserisce gli Statuti genovesi prima del diritto romano<sup>54</sup>; mentre quelli di Sanremo, a noi pervenuti in una redazione del 1435 che, secondo Calvini, non dovrebbe differire molto da quella trecentesca, ha un impegno a non discostarsi dallo Statuto genovese<sup>55</sup>.

I processi di adeguamento e di unificazione, spontanei o necessitati che siano, sono anche a Genova il segno dello stesso cambiamento di strutture istituzionali che porta, in altre regioni italiane, alla formazione degli Stati regionali.

La dottrina giuridica trecentesca, oltre alla disamina di queste nuove realtà — che ha trovato la sua espressione più alta nel trattato di Bartolo da Sassoferrato sulla tirannide<sup>56</sup> — ha ricercato a lungo i fondamenti e le adeguate giustificazioni teoriche all'autonomia normativa delle comunità. La ricostruzione di queste dottrine, operata soprattutto da Calasso, ha avuto quasi un percorso obbligato in un crescendo di autonomia dalle autorità superiori: partendo dalla teoria della *permissio* imperiale, passando attraverso le *jurisdictiones distinctae* di Bartolo da Sassoferrato, si giunge al sillogismo di Baldo degli Ubaldi che svincola la *potestas condendi statuta* da qualsiasi condizionamento esterno alla comunità<sup>57</sup>. La realtà del pensiero giuridico trecentesco non è stata forse così lineare e consequenziale nella sua evoluzione e, di recente<sup>58</sup>, è stato rilevato che un famoso giurista, Raniero Arsendi, per meglio giustificare l'ordinamento signorile padovano, ha ritenuto opportuno tornare alla teoria della *permissio* imperiale: di fronte all'ipotetico ed astratto rischio di un intervento dell'Imperatore a revocare la concessione di *condere statuta*, sta la possibilità di derogare al diritto imperiale

---

<sup>54</sup> *Statuti comunali del 1381* cit., p. 160, cap. 1, «De Sacramento Potestatis».

<sup>55</sup> *Statuti comunali di Sanremo*, a cura di N. Calvini, Sanremo 1983, p. 33.

<sup>56</sup> F. Ercole, *Da Bartolo all'Althusio*, Firenze 1932, p. 275 e sgg.

<sup>57</sup> F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano 1954, pp. 499-501.

<sup>58</sup> F. Martino, *In tema di «potestas condendi statuta». Indagini sul pensiero di Ranieri Arsendi a Padova*, in «Quaderni Catanesi», V, 1983, pp. 461-482.

con la normativa particolare, chiamata a formalizzare le nuove forme di legalità.

Lo stesso Baldo degli Ubaldi non è stato sempre coerente con il suo famoso sillogismo ed un riferimento alla situazione genovese ne è la prova. Alla domanda se, in assenza dell'Imperatore, un popolo possa sottomettersi ad un Doge, come fanno i Veneziani ed i Genovesi, egli risponde che *de iure* non è possibile, mancando la conferma del superiore, ma, nel fatto, la difficoltà si supera ritenendo l'Imperatore consapevole e tacitamente consenziente<sup>59</sup>.

Malgrado le titubanze teoriche, Genova rientra di fatto fra le città che non riconoscono superiore e che, per dirla con Bartolo, *ius eligendi Rectorem habent*<sup>60</sup>, mentre per molti centri del suo dominio questo potere è venuto meno. I più importanti, come Savona ed Albenga, pur legati a Genova da convenzioni, sono anch'essi ritenuti *superiorem non recognoscentes* e difendono una posizione di autonomia che si concreta, fra l'altro, nell'eleggere il Podestà pur nella cerchia dei cittadini genovesi: per le altre località liguri, invece, si integra la situazione giuridica che, nel '400, Coluccio Salutati definirà di capacità relativa e condizionata<sup>61</sup>.

Il riconoscimento del grado di autonomia delle singole comunità e l'interpretazione delle convenzioni dà luogo ad un vasto contenzioso con Genova: alcune controversie sono documentate nell'opera del più famoso giurista medievale genovese, Bartolomeo Bosco, attivo nei primi anni del secolo XV, il cui esame, per mancanza di tempo, devo rimandare ad altra occasione<sup>62</sup>.

In questo secolo la carta politica dello Stato non cambia, e, seppure Genova stessa sia costretta, durante le lunghe dominazioni straniere, ad accettare convenzioni che ne limitano la politica estera e militare, non vengono toccate le sue prerogative di dominio nei confronti dei territori soggetti<sup>63</sup>.

---

<sup>59</sup> F. Ercole, *Da Bartolo all'Althusio* cit., p. 326.

<sup>60</sup> *Ibid.*, p. 323.

<sup>61</sup> *Ibid.*, p. 327.

<sup>62</sup> Barthomei De Bosco, *Consilia*, Lodani 1620, *ad indicem*.

<sup>63</sup> V. Piergiovanni, *Lezioni* cit., pp. 139-142.

Nel veloce panorama fin qui tracciato, abbiamo visto il processo di formazione del dominio genovese che, come si è detto, può ritenersi concluso all'epoca della Meloria. Nel secolo successivo abbiamo rilevato un processo di allargamento e di razionalizzazione delle strutture burocratiche genovesi che, seppur limitato e incompleto, fa riscontro alla più matura coscienza della classe dirigente nella gestione di un dominio ormai notevolmente esteso sia in Liguria che oltremare.

Di fronte ad una situazione così delineata, resta da porsi nuovamente la domanda — a cui Heers ha risposto negativamente — se esista uno Stato genovese nel vero senso della parola, se il dominio sia realmente sottomesso, se Genova cioè eserciti la propria sovranità sullo stesso <sup>64</sup>.

L'equivoco di fondo risiede, a mio parere, nel voler applicare agli Stati medievali alcuni parametri, quali la centralizzazione e la burocratizzazione, che sono invece tipici di esperienze più tarde. È certo più corretto dare una valutazione delle caratteristiche dello Stato comunale non vincolata a concettualizzazioni che esprimono valori, come uniformità ed accentramento, emersi in altri momenti storici, e riferirsi piuttosto alle più concrete ed empiriche espressioni dell'esercizio della supremazia politica e militare, spesso ma non sempre uniformato da una serie di imposizioni di carattere giuridico-amministrativo.

Il particolarismo, cioè la convivenza di situazioni giuridiche differenti per le persone ed i territori, è la normale condizione degli Stati medievali italiani, a Genova come a Firenze, Milano e Venezia, e sopravvive anche durante il processo di formazione degli Stati regionali, tra il XIV ed il XV secolo <sup>65</sup>. Lo stesso feudalesimo, che Heers vede come il massimo strumento di disgregazione dello Stato genovese, è

---

<sup>64</sup> V. *supra*, nota 11.

<sup>65</sup> Fondamentali gli studi di G. Chittolini, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, a cui si aggiunge un'altra interessante esemplificazione, G. Chittolini, *Legislazione statutaria e autonomie nella pianura bergamasca*, in «Atti del Convegno "Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII"», Bergamo 5 marzo 1983», Bergamo 1984, pp. 93-114.

largamente utilizzato a Milano dai Visconti e dagli Sforza<sup>66</sup>; la stessa Venezia, nella fase di formazione del Dominio di Terraferma, non attua certo una politica antifeudale<sup>67</sup>.

Anche nel Milanese i feudi imperiali si sottraggono al controllo centrale, ma non condizionano la politica statale: allo stesso modo, in Liguria, non pare che essi, da soli, possano essere considerati sufficienti, territorialmente e militarmente, a qualificare la geografia regionale come « la carta di un paese feudale »<sup>68</sup>.

Questi stati medievali, quindi, non sono altro che una progressiva aggregazione di particolarismi, come afferma Chittolini, strutture flessibili e non coese, attraverso le quali si ottiene il massimo di unificazione possibile in questo momento storico<sup>69</sup>.

Lo Stato regionale, che sopravviene nel XIV e XV secolo, è da vedere, poi, come un coordinamento di particolarismi<sup>70</sup>, attuato attraverso l'utilizzazione di alcuni strumenti di accentramento, come la nomina diretta o pilotata dei magistrati, l'utilizzazione del diritto della dominante come fonte sussidiaria, la devoluzione dell'appello ad organi centrali, la creazione di giurisdizioni amministrative nuove, come i vicariati<sup>71</sup>. In questo processo si inserisce anche l'apporto della cultura giuridica, teso a definire i rapporti tra le varie componenti autonome e le diverse fonti giuridiche presenti nello Stato<sup>72</sup>.

---

<sup>66</sup> G. Chittolini, *La formazione dello stato regionale* cit., p. 71 e sgg.; A. I. Pini, *Dal Comune città-stato al Comune ente amministrativo*, in *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia* (Storia d'Italia diretta da G. Galasso, IV), Torino 1981, p. 506 e sgg.

<sup>67</sup> A. I. Pini, *Dal Comune* cit., p. 512.

<sup>68</sup> G. Chittolini, *La formazione dello stato regionale* cit., p. 63 e sgg.; J. Heers, *Gênes au XV<sup>e</sup> siècle* cit., p. 596.

<sup>69</sup> G. Chittolini, *Introduzione*, in *La crisi degli ordinamenti comunali* cit., p. 32.

<sup>70</sup> *Ibid.*, pp. 36-40.

<sup>71</sup> A. I. Pini, *Dal Comune* cit., p. 502; G. Chittolini, *La formazione dello stato regionale* cit., pp. XVI-XVII.

<sup>72</sup> G. Chittolini, *La formazione* cit., p. 42 e sgg.

Quanto detto ci pare si attagli perfettamente alla situazione genovese, che, pur con le peculiarità dovute alla precocità di formazione del dominio ed all'acquisizione di colonie oltremare, dà luogo a forme di organizzazione centrale e periferica assolutamente in linea con le contemporanee esperienze statuali dei territori dell'Italia centro-settentrionale.

Prof. Francesco Giunta, presidente della seduta: *Ringrazio anche il prof. Piergiovanni di questa bella ricostruzione della tessitura, dalla variegata e complessa trama, dei rapporti giuridici fra la Dominante e i suoi Domini.*

